

Le novità normative per gli investimenti del triennio 2021-2023

IL PIANO TRANSIZIONE 4.0

La Legge di Bilancio 2021 replica quanto previsto per il 2020, riproponendo crediti d'imposta per le spese sostenute, a titolo di investimento, in beni strumentali nuovi, ma con alcune specifiche differenze.



Enrico Fossa
Partner di Paroli
Bruno Fossa Studio
Legale e Tributario

Il presente contributo ha la finalità di esaminare brevemente le novità normative introdotte con la Legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178/2020 art. 1, commi 1051-1063)¹ per la transizione tecnologica e la sostenibilità ambientale, nonché al fine di rilanciare il ciclo degli investimenti penalizzato dalla pandemia in corso, con le quali il nostro paese intende dotarsi di una nuova politica industriale 4.0, più incisiva ed attenta alla sostenibilità.

CREDITO D'IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI

Ambito soggettivo e oggettivo

Hanno diritto a un credito d'imposta correlato all'entità degli investimenti in beni strumentali "nuovi" effettuati in strutture situate in Italia, utilizzabile in compensazione di altri tributi e contributi nel modello F24, tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato (incluse le stabili organizza-

¹ Il credito d'imposta, istituito con la Legge n. 160/2019 (Art. 1, commi 184-197) in sostituzione degli interventi per super e iper-ammortamenti, rientra nella revisione complessiva delle misure fiscali di sostegno del "Piano industria 4.0" annunciato dal Governo già a novembre del 2019, alla luce del monitoraggio effettuato sull'efficacia delle misure fiscali Industria 4.0 pervigenti e della necessità di supportare la trasformazione tecnologica (c.d. "Transizione 4.0") del tessuto produttivo italiano anche in chiave di sostenibilità ambientale. Rientrano in tale riforma anche il credito d'imposta in ricerca e sviluppo e credito d'imposta in formazione 4.0. Il credito d'imposta.

zioni di soggetti non residenti), indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dalle modalità di determinazione del reddito d'impresa.

Ambito temporale

Investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 16/11/2020 al 31/12/2022 (ovvero fino al 30/6/2023 se entro la fine del 2022 sono stati versati acconti almeno pari al 20% del costo di acquisizione).

Classificazione degli investimenti agevolati

Per determinare il beneficio fiscale spettante, è necessario fare riferimento alla classificazione dei beni strumentali riportata negli Allegati A (Beni materiali "Industria 4.0") e Allegato B (Beni immateriali "Industria 4.0") alla Legge n. 232 dell'11 dicembre 2016.

Si hanno quindi quattro casistiche:

1. investimenti in **beni materiali "ordinari"** (ossia non "Industria 4.0") è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del:

- **10%** del costo per il periodo d'imposta dal 16.11.2020 al 31.12.2021, nel limite massi-

mo di costi ammissibili pari a **2 milioni di euro** per i beni materiali (elevata al **15%** per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall'impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile ai sensi dell'Art. 18 della Legge n. 81/2017);

- **6%** per gli investimenti effettuati nel 2022 nel limite massimo di costi ammissibili pari a **2 milioni di euro** per i beni materiali.

2. investimenti in **beni immateriali "ordinari"** (ossia non "Industria 4.0") è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del:

- **10%** del costo per il periodo d'imposta dal 16.11.2020 al 31.12.2021, nel limite massimo di costi ammissibili pari a **1 milione di euro** per i beni immateriali (elevata al **15%** per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall'impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile ai sensi dell'Art. 18 della Legge n. 81/2017);

- **6%** per gli investimenti effettuati nel 2022 nel limite massimo di costi ammissibili pari a **1 milione di euro** per i beni immateriali.

3. investimenti in **beni materiali "4.0"** di cui all'Allegato A (beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese quali (i) i beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati e/o gestito tramite opportuni sensori e azionamento (ii) i sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità (iii) i dispositivi per l'interazione uomo-macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza, del posto di lavoro in logica 4.0) è riconosciuto un credito d'imposta sul costo degli investimenti agevolabili "a scaglioni" come di seguito articolato:

- per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021: **50%** per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni euro; **30%** per la quota di investimenti tra i 2,5 e i 10 milioni euro; **10%** per gli investimenti tra i 10 e i 20 milioni euro;

per gli investimenti effettuati nel 2022: **40%** per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni euro; **20%** per la quota di investimenti tra i 2,5 e i 10 milioni euro; **10%** per gli investimenti tra i 10 e i 20 milioni euro.

4. investimenti in **beni immateriali "4.0"** di cui all'Allegato B (beni immateriali quali software, sistemi e *system integration*, piattaforme e applicazioni connessi a investimenti in beni materiali, soluzioni di *cloud computing*) il credito d'imposta riconosciuto è pari al **20%** e nel limite massimo di investimenti di **1 milione di euro** per tutto il periodo agevolato.

Modalità di utilizzo del credito d'imposta:

Regola generale. Il credito d'imposta, da utilizzare in compensazione orizzontale con altri tributi e contributi mediante Modello F24, è fruibile in 3 quote annuali di pari importo.

Il credito d'imposta non è soggetto al limite di utilizzo di 250.000 euro del Quadro RU e al limite generale di 700.000 euro.

Caso specifico. Spetta in un'unica quota annuale ai soggetti con ricavi inferiori ai 5 milioni euro e che tra il 16/11/2020 e il 31/12/2021 hanno effettuato investimenti in beni materiali e/o immateriali "ordinari".

Il credito d'imposta relativo ai beni materiali e/o immateriali "ordinari" è utilizzabile a partire dalla data di entrata in funzione dei beni.

Il credito d'imposta relativo ai beni materiali e/o immateriali "Industria 4.0" è utilizzabile a decorrere dall'anno di "interconnessione" (Cfr. Agenzia delle Entrate e MISE 30/3/2017 n. 4).

Si segnala che l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato in data 13.01.2021 la Risoluzione n. 3/E recante l'istituzione dei codici tributo per l'utilizzo in compensazione tramite Modello F24.

Profili operativi di applicazione

Ai fini della maturazione del credito d'imposta, è obbligatorio che nella fattura di acquisto del bene venga riportato il riferimento normativo dell'age-

volazione (*"bene agevolabile ai sensi dell'articolo 1, commi da 1054 a 1058, Legge n. 178/2020"*). Qualora la fattura non riportasse il suddetto riferimento normativo, entro la data in cui sono state avviate eventuali attività di controllo, l'impresa beneficiaria dovrà "regolarizzare" (in conformità agli Interpelli nn. 438 e 439 del 5/10/2020) i documenti già emessi secondo le modalità di seguito descritte:

1. in relazione alle fatture emesse in formato cartaceo, il riferimento normativo può essere riportato dall'impresa acquirente sull'originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro;

2. in relazione alle fatture elettroniche, il beneficiario, in alternativa, può:

stampare il documento di spesa apponendo la predetta scritta indelebile che, in ogni caso, dovrà essere conservata ai sensi dell'articolo 39 del decreto IVA; realizzare un'integrazione elettronica da unire all'originale e conservare insieme allo stesso con le modalità indicate nella Circolare 14/E del 17 giugno 2019 dell'Agenzia delle Entrate.

Sono esclusi dall'agevolazione (Art. 1, comma 1053) i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'Art. 164 del T.U.I.R., i beni con aliquote di ammortamento fiscale inferiori al 6,5% (processo di ammortamento superiore a 15 anni), i fabbricati.

Infine, si evidenzia che per i beni materiali e/p immateriale "Industria 4.0":

- di costo unitario inferiore ad 300.000 euro, è richiesta una dichiarazione del legale rap-

presentante ex D.P.R. n. 445/2020 da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli Allegati A e B, e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

- di costo unitario superiore ad 300.000 euro, è richiesta una perizia asseverata da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli Allegati A e B, e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

La fruizione del beneficio spetta alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ed al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione della base imponibile Ires e Irap, non è cedibile e/o trasferibile nel consolidato fiscale.

È prevista la rideterminazione del credito d'imposta in ipotesi di cessione entro il 31/12 del secondo anno successivo all'entrata in funzione/interconnessione (cosiddetto periodo di sorveglianza).

Le imprese devono effettuare una comunicazione al MISE (comunicazione consuntiva e non condizione per la spettanza del credito d'imposta) al fine di consentire al Ministero di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento e la diffusione delle misure agevolative riconducibili all'Industria 4.0. Infine, la norma agevolativa della Legge di bilancio 2021 non reca alcuna disposizione di coordinamento con il precedente credito d'imposta di cui alla Legge n. 160/2019.

CREDITO D'IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI IN RICERCA E SVILUPPO

Con i commi 1064 e 1065 della Legge di Bilancio 2021 viene prorogato - dal 2020 al 2022 - il credito d'imposta (introdotto con l'Art. 1, commi 198 e seguenti, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019) per gli investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative.

In particolare, si evidenziano, nella tabella comparativa a fianco, le modifiche introdotte.

CREDITO D'IMPOSTA PER LA FORMAZIONE 4.0

Il comma 1064, lettere i) e l), della Legge di Bilancio 2021 prevede la proroga al 2022 del credito d'imposta alle imprese che effettuano spese di formazione 4.0 disciplinato dall'Art. 1, commi 46 - 55, della Legge n. 205/2017. Vengono inoltre ampliati i costi ammissibili in conformità con quanto disposto dall'Art. 31, comma 3, del Regolamento UE 651/2014. Sono quindi ammessi all'agevolazione:

1. le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
2. i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, le spese di alloggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione;
3. i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
4. le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

	DISCIPLINA L. 160/2019 ANTE LEGGE BILANCIO 2021	DISCIPLINA L. 160/2019 POST LEGGE BILANCIO 2021
SOGGETTI BENEFICIARI	Imprese, indipendentemente da forma giuridica, settore economico di appartenenza, dimensione, regime fiscale di determinazione del "reddito d'impresa"	Imprese, indipendentemente da forma giuridica, settore economico di appartenenza, dimensione, regime fiscale di determinazione del "reddito dell'impresa"
AMBITO OGGETTIVO	Attività di ricerca, sviluppo e innovazione	Attività di ricerca, sviluppo e innovazione (nessuna modifica)
COSTI AGEVOLABILI	Definiti dall'articolo 1 co. 200 - 202 della L. 160/2019	Definiti dall'articolo 1 co. 200 - 202 della L. 160/2019, con alcune precisazioni
MISURA DEL CREDITO D'IMPOSTA	● R&S: 12%, max 3 milioni ● Innovazione tecnologica: 6%, max 1,5 milioni ● Innovazione 4.0 e green: 10%, max 1,5 milioni ● Design e ideazione estetica: 6%, max 1,5 milioni	● R&S: 20%, max 4 milioni ● Innovazione tecnologica: 10%, max 2 milioni ● Innovazione 4.0 e green: 15%, max 2 milioni ● Design e ideazione estetica: 10%, max 2 milioni
MODALITÀ DI FRUIZIONE	Il credito d'imposta spettante è utilizzabile: ● esclusivamente in compensazione mediante il modello F24; ● in tre quote annuali di pari importo; ● dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione; ● subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti.	Il credito d'imposta spettante è utilizzabile: ● esclusivamente in compensazione mediante il modello F24; ● in tre quote annuali di pari importo; ● dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione; ● subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti.
ADEMPIMENTI DOCUMENTALI	● certificazione della documentazione; ● relazione tecnica; ● comunicazione al Ministero dello Sviluppo economico.	● certificazione della documentazione; ● relazione tecnica asseverata; ● comunicazione al Ministero dello Sviluppo economico

TAX DEDUCTIONS